

DDL n. 479 (Testo base scelto dalla Commissione in data 12/10/2009)	EMENDAMENTI	OSSERVAZIONI E PROPOSTE DEI SOGGETTI AUDITI
	<p><b>Emendamento Consiglieri Saldo, Macchiavello, Garibaldi, Abbundo e Broglia</b>  Gli articoli da 1 a 9 del DDL n. 479 sono sostituiti dai seguenti:</p> <p><b>“Art. 1</b>  (Finalità ed ambito di applicazione)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Regione Liguria, al fine di rispondere alle esigenze abitative e per sostenere il rilancio dell'economia, disciplina e promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi straordinari diretti a favorire la sostituzione edilizia, la riqualificazione del patrimonio edilizio in termini di miglioramento della qualità architettonica, del rendimento energetico, nonché di incremento dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili.</li> <li>2. Gli interventi sono di livello edilizio e non comportano impiego di indici di edificabilità o di utilizzazione insediativa.</li> <li>3. Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano su tutto il territorio regionale per un periodo massimo di 36 mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.</li> <li>4. Tali disposizioni si applicano, nel rispetto della pertinente disciplina regolatrice le modalità esecutive degli interventi, anche ad edifici soggetti dalla disciplina legislativa o pianificatoria a specifiche forme di tutela, purché diverse dal regime di inedificabilità assoluta.</li> </ol> <p><b>Art. 2</b>  (Interventi straordinari)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ai sensi della presente legge sono consentiti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Interventi di ristrutturazione e/o ampliamento su immobili comportanti l'incremento della superficie nella misura del 20% della superficie esistente, legittimamente realizzata;</li> <li>b) Interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, con facoltà di ampliamento del 40% della superficie agibile esistente, legittimamente realizzata;</li> <li>c) Mutamenti di destinazione d'uso su immobili legittimamente realizzati;</li> <li>d) Frazionamenti di unità immobiliari legittimamente realizzate.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Art. 3</b>  (Interventi su unità immobiliari)</p> <p>Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, è consentito l'ampliamento delle unità immobiliari con qualunque destinazione, mediante la realizzazione di nuove superfici, in deroga alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, nella misura massima del 20% della superficie delle stesse.</p> <p>Per le unità immobiliari l'incremento è calcolato sulla somma della superficie agibile e della superficie accessoria, computate secondo i criteri dell'articolo 67 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia).</p> <p>Per i condomini l'incremento è calcolato in relazione alla consistenza delle superfici agibili o accessorie indicate al comma 2 lett. a), b) c) d) dell'articolo 67 della l.r. 16/2008, s.m.i. di proprietà comune, ed è funzionale al miglioramento delle condizioni di fruibilità ed accessibilità degli stessi.</p> <p>Costituiscono condizioni di assentibilità dell'ampliamento di cui al comma 1 le seguenti concorrenti circostanze:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) il rispetto delle prescrizioni previste dal codice civile in tema di distanze tra costruzioni e di apertura di vedute;</li> <li>b) la regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile oggetto dell'intervento di ampliamento;</li> </ol>	

DDL n. 479 (Testo base scelto dalla Commissione in data 12/10/2009)	EMENDAMENTI	OSSERVAZIONI E PROPOSTE DEI SOGGETTI AUDITI
	<p>c) il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, ed ecologico ambientali fissati dai regolamenti edilizi.</p> <p>Nel caso di edifici costituiti in condominio l'ampliamento di cui al comma 1 e 3 deve essere preceduto dalle necessarie deliberazioni assembleari.</p> <p>L'ampliamento può essere realizzato anche in sopraelevazione o attraverso il recupero a fini residenziali di locali ad uso diverso da quello abitativo, compresi nel condominio o nell'unità immobiliare.</p> <p>In base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, gli interventi previsti dal presente articolo possono essere realizzati anche su immobili ubicati nell'ambito dei parchi nazionali e regionali purché siano garantiti, in aggiunta alle condizioni indicate al comma 3 del presente articolo, attraverso atto unilaterale d'obbligo da parte del soggetto interessato: la conservazione delle caratteristiche architettoniche, formali e costruttive dell'immobile oggetto dell'intervento;</p> <p>l'impiego di materiali edilizi tipici e coerenti con l'immobile oggetto dell'intervento.</p> <p>Gli interventi di cui al presente articolo sono effettuati, comunque, nel rispetto della normativa relativa alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, ivi comprese le prescrizioni per le costruzioni in zone sismiche.</p> <p>L'unità immobiliare di riferimento deve essere stata già ultimata alla data del 31 marzo 2009, in forza di titolo abitativo, anche in sanatoria.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli edifici vincolati ex articolo 136 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e s.m.i., o qualificati come di pregio dagli strumenti urbanistici generali vigenti.</p> <p><b>Art. 4</b> (Interventi per il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente)</p> <p>1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, sono consentiti interventi consistenti nell'integrale demolizione e ricostruzione di edifici con qualunque destinazione con aumento fino al 40% della superficie agibile per gli edifici residenziali o della superficie coperta per quelli adibiti ad uso diverso, per i quali ricorra almeno una delle seguenti circostanze:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>inadeguatezza statica o igienica o tecnologica o manutentiva dell'edificio;</li> <li>perdita, in tutto o in parte, di condizioni di utilizzo e fruibilità dell'organismo edilizio;</li> <li>compromissione degli aspetti estetici.</li> </ol> <p>2. La ricostruzione potrà essere realizzata, alle condizioni di cui al successivo comma 3, anche su diverso sedime comunque nell'ambito del lotto asservito.</p> <p>3. L'ampliamento di cui al comma 1 è eseguibile in presenza delle seguenti concorrenti circostanze:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>il rispetto delle prescrizioni previste dal codice civile in tema di distanze tra costruzioni e di apertura di vedute;</li> <li>la regolarità urbanistica dell'immobile oggetto dell'intervento di ampliamento;</li> <li>la riqualificazione dell'immobile in relazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- al rendimento energetico in conformità alle previsioni della legge regionale n. 22/2007 s.m.i. ed ai regolamenti attuativi della stessa;</li> <li>- all'impiego di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, secondo quanto prescritto dall'articolo 27 della legge regionale n. 22/2007, s.m.i. o attraverso l'impiego di impianti micro-eolici fino a 5 KW;</li> <li>- al miglioramento della qualità architettonica dei caratteri urbanistici, storici, paesaggistici del contesto.</li> </ul> </li> <li>la dotazione di parcheggi in misura pari a 1 mq per ogni 3 mq di</li> </ol>	

DDL n. 479 (Testo base scelto dalla Commissione in data 12/10/2009)	EMENDAMENTI	OSSERVAZIONI E PROPOSTE DEI SOGGETTI AUDITI
	<p>superficie agibile realizzata al netto dell'ampliamento o la prestazione sostitutiva secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, della l.r. n. 16/2008.</p> <p>4. Gli interventi di cui al presente articolo sono effettuati, comunque, nel rispetto della normativa relativa alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, ivi comprese le prescrizioni per le costruzioni in zone sismiche.</p> <p>5. L'edificio deve essere ultimata alla data del 31 marzo 2009, in forza di titolo abitativo, anche in sanatoria.</p> <p>6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli edifici vincolati ex articolo 136 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e s.m.i., o qualificati come di pregio dagli strumenti urbanistici generali vigenti.</p> <p><b>Art. 5</b> (Mutamenti di destinazione d'uso)</p> <p>1. In deroga agli strumenti urbanistici e alle norme dei regolamenti edilizi sono consentiti interventi di mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere edilizie, a condizione che, per gli immobili da destinare a residenza o a funzioni ad essa assimilabili, uffici e attività turistico-ricettive, siano rispettate le prescrizioni poste in tema di requisiti igienico sanitari, salva comunque l'applicazione dell'articolo 11 della l.r. n. 16/2008, s.m.i..</p> <p><b>Art. 6</b> (Frazionamenti di unità immobiliari)</p> <p>1. In deroga agli strumenti urbanistici e alle norme dei regolamenti edilizi, sono ammessi frazionamenti di unità immobiliari a condizione che a seguito degli stessi le unità immobiliari abbiano consistenza pari almeno a 56 metri quadrati di superficie agibile.</p> <p>2. Nel caso la disciplina urbanistica disponga l'obbligo di dotazione di parcheggi al servizio delle unità immobiliari e non sia oggettivamente possibile reperire la quantità di parcheggi necessaria nell'area oggetto dell'intervento si applica la previsione del comma 6 dell'articolo 19 della l.r. n. 16/2008, s.m.i.</p> <p><b>Art. 7</b> (Interventi per favorire l'installazione di impianti fotovoltaici)</p> <p>1. Non concorrono a formare cubatura le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge finalizzate all'installazione di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e dalla l.r. 16/2008, e s.m.i., di tipo integrato o parzialmente integrato.</p> <p>2. Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zona agricola e sono soggette alle prescrizioni di cui alla l.r. 22/2007 e 16/2008 e s.m.i..</p> <p><b>Art. 8</b> (Procedimento)</p> <p>1. Gli interventi edilizi previsti dagli art. 2, 3, 4, 5 sono realizzati previa denuncia di inizio attività, ai sensi e per gli effetti dell'art 23, della legge regionale n. 16/2008, s.m.i., con attestazione preventiva all'esecuzione dei lavori da parte del progettista del rispetto delle condizioni di eseguibilità prescritte dai citati articoli e successiva dichiarazione resa ex articolo 23, comma 10, l.r. 16/2008, s.m.i.</p>	

DDL n. 479 (Testo base scelto dalla Commissione in data 12/10/2009)	EMENDAMENTI	OSSERVAZIONI E PROPOSTE DEI SOGGETTI AUDITI
	<p><b>Art. 9</b> (Obblighi e potestà dei Comuni)</p> <p>1. I Comuni istituiscono e aggiornano l'elenco degli interventi effettuati ai sensi della presente legge, anche al fine di evitare che mediante interventi successivi siano superati i limiti previsti.</p> <p>2. Il contributo di costruzione, ove dovuto, è commisurato con esclusivo riferimento agli incrementi realizzati, ai mutamenti di destinazione d'uso apportati, ai frazionamenti eseguiti ed è ridotto al cinquanta per cento ove l'unità immobiliare sia destinata a prima abitazione o gli interventi siano realizzati mediante la utilizzazione di fonti di energia rinnovabile o di risparmio delle risorse idriche e potabili.</p> <p><b>Art. 10</b> <b>(Regolamento di attuazione)</b></p> <p>La Giunta regionale provvede, per quanto necessario ai fini dell'applicazione della presente legge, ad emanare, previo parere della competente Commissione consiliare, il Regolamento di attuazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa.</p> <p><b>Art. 11</b> (Dichiarazione d'urgenza)</p> <p>La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria."</p>	
<p><b>Art. 1 - Finalità</b></p> <p>1. In attuazione dell'Intesa tra Stato-Regioni ed Enti locali, conclusa in data 1 aprile 2009, per individuare misure di contrasto della crisi economica mediante il riavvio della attività edilizia, la presente legge disciplina interventi atti a promuovere la riqualificazione funzionale, architettonica e statica degli edifici nel contesto di un più generale rinnovo del patrimonio edilizio esistente in condizioni di obsolescenza e degrado, attraverso l'applicazione di nuove tecnologie per la sicurezza antisismica, l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale degli edifici.</p> <p>2. La presente legge ha carattere straordinario e le relative disposizioni hanno validità per ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.</p>	<p><b>Emendamenti Consigliere Falciani</b> Al comma 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dopo le parole: "interventi atti a promuovere" inserire le seguenti: "l'ampliamento delle superfici";</li> <li>• dopo le parole: "nel contesto di un più generale" inserire le seguenti: "incremento, nonché".</li> </ul> <p><b>Emendamento Consigliere Muratore</b> Al comma 2 la parola: "validità" è sostituita dalla seguente: "efficacia".</p>	<p>Comma 1: Non è chiaramente espresso che la possibilità di intervento di riqualificazione funzionale deve riguardare solo edifici in condizioni di obsolescenza e degrado"(INU)</p> <p>Comma 2: • Proposta di estendere la validità temporale delle misure da 24 a 36 mesi (CONFEDILIZIA e COLLEGIO GEOMETRI GENOVA)</p>

DDL n. 479 (Testo base scelto dalla Commissione in data 12/10/2009)	EMENDAMENTI	OSSERVAZIONI E PROPOSTE DEI SOGGETTI AUDITI
<p><b>Art. 2 - Definizioni</b></p> <p>1. Ai fini dell'applicazione della presente legge valgono le seguenti definizioni:</p> <p>a) <i>Edificio rurale di valore testimoniale</i>: un edificio rurale realizzato entro il XIX secolo, che abbia un rapporto diretto o comunque funzionale con fondi agricoli circostanti e che presenti una riconoscibilità del suo stato originario in quanto non sia stato irreversibilmente alterato nell'impianto tipologico, nelle caratteristiche architettonico-costruttive e nei materiali tradizionali impiegati;</p> <p>b) <i>Edificio diruto</i>: un edificio di cui parti, anche significative e strutturali, siano andate distrutte nel tempo senza che ciò inibisca la possibilità di ricostruire l'inviluppo volumetrico complessivo e la originaria configurazione tipologica dell'edificio medesimo;</p> <p>c) <i>Edificio incongruo</i>: un edificio la cui presenza comporti rischi per la pubblica o privata incolumità o effetti di dequalificazione del contesto nel quale è inserito per uno o più dei seguenti elementi, riconosciuti dal Comune in sede di approvazione del relativo progetto di intervento ai sensi dell'articolo 6:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) esposizione al rischio idraulico o idrogeologico;</li> <li>2) localizzazione;</li> <li>3) funzione;</li> <li>4) tipologia;</li> <li>5) stato di degrado e/o abbandono;</li> </ol> <p>d) <i>Edifici destinati ad uso socio-assistenziale e socio-educativo</i>: gli edifici o loro porzioni in cui operano le strutture a destinazione sociale e socio-sanitaria individuate nell'articolo 44 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari) nonché le strutture ricettive di cui all'articolo 49, comma 4 della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani);</p> <p>e) <i>Centro storico</i>: comprende i nuclei insediati ricompresi in zona classificata di tipo A in base al D.M. 2/4/1968, quelli comunque denominati come "centro storico" dai vigenti strumenti urbanistici comunali nonché i nuclei classificati NI-CE e NI-MA dal vigente PTCP;</p> <p>f) <i>Volumetria esistente</i>: l'ingombro geometrico della costruzione in soprassuolo esistente alla data del 30 giugno 2009 misurato in metri cubi.</p>	<p><b>Emendamento Consigliere Cola e altri</b> Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 la parola: "abbia" è sostituita dalle seguenti: "abbia avuto o continui ad avere".</p> <p><b>Emendamento Consigliere Muratore</b> La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente: "b) edificio diruto: un edificio di cui parti, anche significative strutturali, siano andate distrutte nel tempo senza che ciò inibisca la possibilità di documentare l'originario inviluppo volumetrico complessivo e la originaria configurazione tipologica, a fini della sua ricostruzione;"</p> <p><b>Emendamento Consiglieri Garibaldi e Saldo</b> Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, dopo la parola: "strutturali" aggiungere le seguenti: "compatibili con l'uso residenziale"</p> <p><b>Emendamento Consiglieri Garibaldi e Saldo</b> Dopo il numero 4) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 aggiungere il seguente: "4bis) dimensione;"</p> <p><b>Emendamento Consiglieri Garibaldi e Saldo</b> Sostituire la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 con la seguente: "f) <i>Volumetria esistente</i>: il volume virtuale calcolato ai sensi dell'articolo 70 della l.r. 16/2008, relativo alla Superficie Agibile (SA) con destinazione residenziale":</p>	<p>Definire anche la nozione di "edificio degradato" (<b>ANCE Liguria</b>)</p> <p>Comma 1, lettera a):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sopprimere la parola "rurale" e sostituire le parole "fondi agricoli" con le seguenti: "gli ambiti (<b>ORDINE ARCHITETTI IMPERIA</b>)"</li> <li>• Precisare il rapporto diretto o comunque funzionale con fondi agricoli (<b>ANCE Liguria</b>)</li> </ul> <p>Comma 1, lettera b): Dopo la parola "strutturali" inserire le seguenti: "compatibili con l'uso residenziale" (<b>ANCE Liguria</b>);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Occorre richiedere la documentazione catastale o fotografica o figurativa sufficiente a descrivere le caratteristiche geometriche edilizie del rudere (<b>INU</b>)</li> </ul> <p>Comma 1, lettera c):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I criteri indicati dovrebbero essere riconosciuti non solo in sede o in forza dell'approvazione dell'intervento (<b>INU</b>)</li> <li>• Il richiamo all'articolo 6 sembrerebbe limitare gli edifici incongrui a quelli che hanno funzione residenziale (<b>INU</b>)</li> </ul> <p>Inserire anche l'elemento "dimensione" tra gli indicatori di incongruità (<b>ANCE Liguria</b>);</p> <p>Comma 1, lettera e): Per la definizione di centro storico dovrebbe farsi riferimento alla perimetrazione dello strumento urbanistico e, in mancanza, a quella del PTCP (<b>INU</b>)</p> <p>Comma 1, lettera f):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esplicitare la definizione di volumetria esistente e applicare il criteri o di calcolo del volume esistente anche all'edificio ampliato (<b>INU</b>)</li> <li>• Dopo le parole "metri cubi" inserire le seguenti: "ovvero la volumetria virtuale calcolata ai sensi dell'articolo 70 della l.r. 16/2008, relativo alla Superficie Agibile con destinazione residenziale, per edifici esistenti alla data del 30 giugno 2009 o che hanno ottenuto, entro tale data, il titolo abilitativo" (<b>ORDINE ARCHITETTI SAVONA</b>)</li> <li>• Al termine della lettera f) aggiungere le parole "ancorché non completamente ultimata" (<b>ORDINE ARCHITETTI IMPERIA</b>)</li> </ul> <p>Proposta di sostituzione della definizione di volumetria esistente con la seguente: "Volumetria esistente: il volume virtuale calcolato ai sensi dell'articolo 70 della l.r. 16/2008, relativo alla Superficie Agibile con destinazione residenziale" e richiesta di definizione della nozione di "edificio degradato". (<b>ANCE Liguria</b>)</p>

DDL n. 479 (Testo base scelto dalla Commissione in data 12/10/2009)	EMENDAMENTI	OSSERVAZIONI E PROPOSTE DEI SOGGETTI AUDITI
<p><b>Art. 3 - Ampliamento di edifici esistenti</b></p> <p>1. Sugli edifici esistenti alla data del 30 giugno 2009 a totale o prevalente destinazione residenziale, mono o plurifamiliari e non eccedenti la volumetria massima di 1000 metri cubi (mc), sono ammessi interventi di ampliamento preordinati a migliorare la funzionalità, la qualità architettonica, statica e/o energetica dell'edificio interessato nei limiti di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per edifici di volumetria esistente non superiore a 200 mc, entro il limite del 30%;</li> <li>per edifici di volumetria esistente compresa fra 200 mc. e 500 mc per la parte eccedente la soglia di 200 mc, entro il limite del 20%;</li> <li>per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 mc e 1000 mc per la parte eccedente la soglia di 500 mc, entro il limite del 10%.</li> </ul> <p>2. Gli ampliamenti di cui al comma 1 costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia e sono realizzabili anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici, fermo restando il rispetto delle distanze da pareti finestrate degli edifici ove si tratti di ampliamenti in senso orizzontale, delle indicazioni tipologiche, formali e costruttive di livello puntuale degli strumenti urbanistici o degli atti di pianificazione territoriale vigenti e dei requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 e s.m. (Norme in materia di energia) ed al DPR, 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia).</p> <p>3. Gli ampliamenti di edifici rurali di valore testimoniale a destinazione residenziale sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 4.</p> <p>4. L'ampliamento nei termini di cui al comma 1 è ammesso anche per edifici destinati ad uso socio-assistenziale e socio-educativo.</p> <p>5. Ove gli interventi di ampliamento prevedano il frazionamento dell'unità immobiliare interessata le unità immobiliari non possono comunque avere una superficie inferiore a 60 metri quadrati.</p>	<p><b>Emendamento Consigliere Muratore</b> Il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "1. Sugli edifici esistenti alla data del 30 giugno 2009 che abbiano in termini di volume o di superficie agibile totale o prevalente destinazione residenziale o che diventino legittimamente residenziali entro il biennio di efficacia della presente legge, siano essi mono o plurifamiliari e non eccedenti la volumetria massima di 1000 metri cubi (mc), sono ammessi interventi di ampliamento preordinati a migliorare la funzionalità, la qualità architettonica statica e/o energetica dell'edificio interessato nei limiti di seguito indicati:"</p> <p><b>Emendamento Consigliere Abnundo e altri</b> Al comma 1 dell'articolo 3 le parole: "1000 metri cubi" sono sostituite dalle le seguenti: "5000 metri cubi" <b>IN ALTERNATIVA</b> le parole: "1000 metri cubi" sono sostituite dalla le seguenti: "3000 metri cubi"</p> <p><b>Emendamento Consigliere Falciani</b> Al comma 1 dell'articolo 3:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• dopo le parole: "mono o plurifamiliari" inserire le seguenti: "anche se inseriti o facenti parte di complessi di case a schiera, condominiali o meno, e comunque";</li> <li>• dopo le parole: "di ampliamento preordinati" inserire le seguenti: "a incrementare le superfici, nonché".</li> </ul> </p> <p><b>Emendamento Consigliere Cola e altri</b> Alla lettera a) del comma 1 le parole: "entro il limite del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "è consentito un incremento di 60 mc".</p> <p><b>Emendamento Consiglieri Garibaldi e Saldo</b> Al comma 2 dell'articolo 3 sostituire alle parole: "da pareti finestrate degli edifici ove si tratti di ampliamenti in senso orizzontale" le seguenti: "previste dal codice civile e dalle fasce di rispetto imposte dalle leggi statali".</p> <p><b>Emendamento Consigliere Cola e altri</b> Al comma 2 dell'articolo 3 le parole: "da pareti finestrate degli edifici ove si tratti di ampliamenti in senso orizzontale" sono sostituite dalle seguenti: "previste da norme nazionali e dall'articolo 18 della legge regionale 16/2008".</p> <p><b>Emendamento Consigliere Cola e altri</b> Al comma 2 dell'articolo 3 dopo le parole: "atti di pianificazione territoriali vigenti e" sono inserite le seguenti: "per la parte ampliata"</p> <p><b>Emendamento Consigliere Abbundo e altri</b> Dopo il comma 2 dell'articolo 3 è inserito il seguente: "2bis. In luogo dell'intervento d' ampliamento di cui al comma 1 è consentita la realizzazione, nell'ambito d'aree o superfici scoperte annesse a pertinenza dell'edificio o della singola unità immobiliare, di manufatti accessori della consistenza massima di 12 metri quadri ed altezza non superiore a metri 2,10".</p> <p><b>Emendamento Consigliere Vasconi</b> Sopprimere il comma 3 dell'articolo 3.</p> <p><b>Emendamento Consiglieri Garibaldi e Saldo</b> Al comma 5 dell'articolo 3 sostituire alle parole: "una superficie inferiore a 60 metri quadrati" le seguenti: "una superficie agibile inferiore a 45 metri quadrati".</p> <p><b>Emendamento Consigliere Cola e altri</b> Al comma 5 dell'articolo 3 le parole: "una superficie inferiore a 60 metri</p>	<p>Le disposizioni contenute nell'articolo trascurano le conseguenze in termini di aumento del carico insediativi e di reperimento di aree a standard urbanistico, nonché di impatto sul paesaggio (<b>INU</b>)</p> <p>Comma 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dopo le parole: "a totale o prevalente destinazione residenziale" inserire le seguenti: "nonché produttiva e commerciale" (<b>COLLEGIO GEOMETRI GENOVA</b>)</li> <li>• Dopo le parole: "mono o plurifamiliari" sopprimere le seguenti: "e non eccedenti la volumetria massima di 1000 metri cubi" (<b>COLLEGIO GEOMETRI GENOVA</b>)</li> <li>• Sostituire le parole "e/o energetica" con le parole "e comunque energetica" (<b>INU</b>)</li> <li>• Possibilità di ampliamento del 20 per cento della volumetria o della superficie degli immobili a destinazione commerciale esistenti (<b>FEDERDISTRIBUZIONE</b>)</li> <li>• Dopo le parole "qualità architettonica" inserire la seguente parola: "ambientale" (<b>Istituto Nazionale Bioarchitettura</b>)</li> <li>• Eliminare le parole: "a totale o prevalente destinazione residenziale, mono o pluri familiari" (<b>Ordine degli architetti di Imperia</b>)</li> </ul> <p>Comma 2: Precisare che l'obbligo di rispetto delle distanze e fasce di rispetto riguarda le norme poste dal codice civile e da leggi dello Stato o richiamare l' articolo 18 della l.r. 16/2008 (<b>ANCE Liguria</b>) I requisiti di carattere energetico e acustico devono essere soddisfatti soltanto per le porzioni dei fabbricati oggetto di intervento di ampliamento, ferme restando le condizioni generali di garanzia sotto il profilo statico dell'intera costruzione (<b>COLLEGIO GEOMETRI GENOVA</b>)</p> <p>Comma 3:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dopo la parola "edifici" eliminare la parola "rurali" (<b>ORDINE ARCHITETTI IMPERIA</b>)</li> <li>• Sopprimere il comma (<b>Legambiente</b>)</li> </ul> </p> <p>Comma 5: Sostituire il comma con il seguente: "5. Ove gli interventi di ampliamento prevedano il frazionamento dell'unità immobiliare interessata, le unità immobiliari derivate non potranno comunque avere una Superbie Agibile inferiore a mq 45" (<b>Ordine Architetti Savona</b>) Sostituire il comma con il seguente: "5. Il numero dei unità immobiliari esistenti oggetto di ampliamento può variare purché le unità immobiliari abbiano una superficie agibile non inferiore a 45 mq." (<b>ANCE Liguria</b>) Inserire il seguente comma aggiuntivo: "6. L'ampliamento del 20 per cento della superficie massima è ammesso anche per gli immobili destinati ad attività produttive a condizione che lo stesso sia funzionale allo sviluppo delle attività aziendali o al miglioramento delle condizioni di lavoro e il progetto preveda la riqualificazione dell'immobile sotto il profilo dell'inserimento nel contesto o del miglioramento dell'aspetto estetico. (<b>ANCE</b>) Inserire il seguente comma aggiuntivo: " 6. Nelle zone agricole i fabbricati rurali possono essere oggetto di interventi di recupero ed ampliamento nei modi precedentemente stabiliti purché finalizzati all'esercizio dell'attività agricola, ivi compresa la fornitura di alloggio ai dipendenti e le destinazioni ricettive". (<b>CONFAGRICOLTURA LIGURIA</b>)</p>

DDL n. 479 (Testo base scelto dalla Commissione in data 12/10/2009)	EMENDAMENTI	OSSERVAZIONI E PROPOSTE DEI SOGGETTI AUDITI
	<p>quadri” sono sostituite dalle seguenti: “una superficie agibile inferiore a 50 metri quadrati”</p> <p><b>Emendamento Consiglieri Garibaldi e Saldo</b> Dopo il comma 5 dell’articolo 3 aggiungere il seguente: “6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi su edifici già esistenti in corso di esecuzione all’entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle finalità e nei limiti della stessa”.</p> <p><b>Emendamento Consiglieri Garibaldi e Saldo (VERIFICARE)</b> Dopo il comma 5 dell’articolo 3 aggiungere il seguente: “6. L’ampliamento del 20 per cento della superficie massima è ammesso anche per gli immobili destinati ad attività produttive a condizione che sia funzionale allo sviluppo delle attività aziendali o al miglioramento delle condizioni di lavoro e il progetto di riqualificazione preveda la riqualificazione dell’immobile sotto il profilo dell’inserimento nel contesto o del miglioramento dell’aspetto estetico”.</p> <p><b>Emendamento Consigliere Abbondo e altri</b> Dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: “6. Nei limiti e alle condizioni di cui al comma 1 gli ampliamenti sono ammessi anche sugli immobili pertinenziali siti nell’area asservita all’immobile principale. 7. Gli ampliamenti previsti da tale articolo sono eseguibili anche sugli immobili con destinazione diversa da quella residenziale”</p> <p><b>Emendamento Consigliere Cola e altri</b> Dopo il comma 5 dell’articolo 3 sono aggiunti i seguenti: “6. Per gli edifici a destinazione industriale, artigianale o agricola, ricadenti in aree per le quali lo strumento urbanistico generale prevede una destinazione produttiva, è ammesso un ampliamento fino al 20 per cento delle volumetrie esistenti entro la soglia di 1000 metri cubi, finalizzato a: a) ammodernamento tecnologico degli impianti; b) miglioramento dell’ambiente di lavoro; c) sviluppo dell’attività aziendale, con conseguente aumento dell’occupazione. 7. Gli ampliamenti di cui al comma 6 costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia e sono realizzati anche in deroga ai piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2.”</p>	<p>Non escludere a priori, a fronte di motivate richieste connesse allo sviluppo dell’attività produttiva, la possibilità di ampliamento dei fabbricati aventi funzioni diverse da quelle residenziale (<b>CONFAGRICOLTURA</b>)</p>

DDL n. 479 (Testo base scelto dalla Commissione in data 12/10/2009)	EMENDAMENTI	OSSERVAZIONI E PROPOSTE DEI SOGGETTI AUDITI
<p><b>Art. 4 – Incentivazioni e premialità per l'applicazione dell'articolo 3</b></p> <p>1. Le percentuali di ampliamento di cui all'articolo 3 possono essere incrementate:</p> <p>a) di un'ulteriore 10% qualora l'intero organismo edilizio esistente, comprensivo della porzione oggetto di ampliamento, venga, oltre gli obblighi di legge, strutturalmente adeguato alle norme antisismiche in vigore a decorrere dal 30 giugno 2009 nonchè dotato di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ovvero rispetti i requisiti di rendimento energetico degli edifici indicati nell'articolo 3;</p> <p>di un'ulteriore 5% per gli ampliamenti degli edifici rurali di valore testimoniale a destinazione residenziale, ivi compresi quelli parzialmente diruti, come premialità in relazione all'obbligo, da assumersi da parte del proprietario o dell'avente titolo, di realizzare i relativi interventi di ampliamento nel rispetto della tipologia, dei materiali locali tradizionali, quali le lastre di ardesia aventi composizione chimica con presenza di carbonato di calcio maggiore del 20%, e delle tecniche costruttive caratterizzanti l'edificio esistente, come da attestazione del progettista da prodursi a corredo della DIA;</p> <p>di un'ulteriore 5% qualora per la copertura di interi edifici residenziali diversi da quelli rurali di valore testimoniale si utilizzino, ove non in contrasto con le caratteristiche dei tetti circostanti, lastre di ardesia aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).</p>	<p><b>Emendamento Consigliere Cola e altri</b> Al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole: "articolo 3" si aggiungono le seguenti: ", comma 1,".</p> <p><b>Emendamento Consigliere Cola e altri</b> La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente: "a) di un ulteriore 10 per cento qualora per l'intero edificio esistente, comprensivo della porzione oggetto di ampliamento, sia realizzato, oltre agli obblighi di legge, l' adeguamento strutturale alle norme antisismiche in vigore a decorrere dal 30 giugno 2009 e almeno uno dei seguenti interventi: dotazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; raggiungimento dei requisiti di rendimento energetico degli edifici indicati nell'articolo 3;"</p> <p><b>Emendamento Consigliere Vasconi</b> Sopprimere la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4.</p> <p><b>Emendamento Consiglieri Garibaldi e Saldo</b> Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 sostituire le parole: "destinazione residenziale" con le seguenti: "compatibili con la destinazione residenziale".</p> <p><b>Emendamento Consiglieri Garibaldi e Saldo</b> Dopo la lettera b del comma 1 dell'articolo 4 aggiungere la seguente: "b bis) di un ulteriore 5 per cento per gli ampliamenti degli edifici di cui all'articolo 3 qualora si utilizzino per i finimenti lapidei (scale, stipiti e architravi, portali, rivestimenti esterni e simili) materiali di estrazione locale (quale pietra di finale, arenaria o marmi locali)"</p> <p><b>Emendamento Consigliere Vasconi</b> Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4: le parole: "diversi da quelli rurali di valore testimoniale" sono soppresse; le parole: "lastre di ardesia aventi le caratteristiche di cui alla lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "lastre di ardesia aventi composizione chimica con presenza di carbonato di calcio maggiore del 20 per cento"</p> <p><b>Emendamento Consiglieri Garibaldi e Saldo</b> Al termine della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 aggiungere le seguenti parole: "o laterizi secondo modelli propri della tradizione di aree limitate del territorio ligure, o scandole lignee secondo le tipologie tradizionali dell'area sassellese".</p> <p><b>Emendamento Consigliere Cola e altri</b> Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente: "d) di un ulteriore 5 per cento qualora si rispetti uno fra i seguenti requisiti: utilizzo di materiali certificati riciclati e/o ecologici per la realizzazione dell'isolamento termico e acustico; utilizzo di legno di origine certificata per strutture, finiture e rivestimenti; realizzazione di impianti per il recupero delle acque meteoriche; realizzazione di impianti per il riutilizzo delle acque grigie; realizzazione di coperture a verde."</p> <p><b>Emendamento Consigliere Abbundo e altri</b> Dopo la lettera c) dell'articolo 4 è aggiunta la seguente: "d) di un ulteriore 25 per cento nel caso in cui l'ampliamento sia eseguito attraverso la realizzazione di locali interrati"</p>	<p>Articolo improponibile perché consente aumenti sull'aumento; incomprensibile la disposizione sull'ardesia (<b>INU</b>)</p> <p>Eliminazione della previsione di incentivi e premialità (<b>INU, Italianostra</b>)</p> <p>Specificare se gli incrementi previsti sono assoluti o se devono essere sommati (<b>Ordine architetti Savona</b>)</p> <p>Comma 1 lettera a): Sostituire alla parola "nonché" le seguenti "e/o venga" (<b>Istituto nazionale bioarchitettura</b>) Troppo puntiglioso il dettaglio delle caratteristiche dei materiali di copertura non compensato da una premialità sufficiente (<b>CONFAGRICOLTURA</b>)</p> <p>Comma 1, lettera b):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dopo le parole "edifici rurali" inserire le seguenti: "compatibili con la destinazione residenziale" (<b>ANCE Liguria</b>)</li> <li>• Sopprimere, dopo la parola "edifici" la seguente "rurali" (<b>ORDINE ARCHITETTI IMPERIA</b>)</li> <li>• Sopprimere la lettera (<b>LEGAMBIENTE</b>)</li> </ul> <p>Comma 1, lettera c):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminare le parole "diversi da quelli rurali di valore testimoniale" (<b>LEGAMBIENTE</b>)</li> <li>• Dopo la parola "edifici" sopprimere le seguenti. "residenziali diversi da quelli rurali" (<b>ORDINE ARCHITETTI IMPERIA</b>)</li> </ul> <p>Richiesta di incentivo per realizzazione di volumi o strutture finalizzati a realizzazione di impianti per energie rinnovabili – vedi articolo 7 PDL n. 471 (<b>CONFAGRICOLTURA LIGURIA</b>)</p> <p>Richiesta di incentivo per abbattimento barriere architettoniche (<b>CONFAGRICOLTURA LIGURIA</b>)</p> <p>Dopo la lettera c) inserire la seguente: "d) di un ulteriore 5 per cento come premialità in relazione all'obbligo da assumersi da parte del proprietario o dell'avente titolo di realizzare i relativi interventi di ampliamento rispettando almeno uno fra i seguenti requisiti: I. utilizzo di materiali certificati riciclati e/o ecologici (ECOLABEL, ANABICEA) per la realizzazione e l'isolamento termico e acustico; II. utilizzo di legno di origine certificata da coltivazione (FSC) e/o di produzione locale per le strutture, le finiture ed i rivestimenti; III. utilizzo di impianti per il recupero delle acque meteoriche; IV. utilizzo di impianti per il riutilizzo delle acque grigie per le finalità previste dalla normativa vigente; V. realizzazione di coperture a verde." (<b>Istituto nazionale bioarchitettura</b>)</p>



DDL n. 479 (Testo base scelto dalla Commissione in data 12/10/2009)	EMENDAMENTI	OSSERVAZIONI E PROPOSTE DEI SOGGETTI AUDITI
<p><b>Art. 5 – Esclusioni e specificazioni dell'applicazione degli articoli 3 e 4</b></p> <p>1. Gli ampliamenti previsti dagli articoli 3 e 4 non si applicano nei confronti degli edifici od unità immobiliari:</p> <p>a) abusivi, in quanto realizzati in assenza di titolo edilizio od in difformità da esso;</p> <p>b) condonati con tipologia di abuso 1 ("Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici") di cui alla tabella allegata alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e s.m. ed alla successiva Legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.;</p> <p>c) ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o di atti di pianificazione territoriale ivi comprese le aree inondabili e a rischio di frana così individuate dai Piani di Bacino;</p> <p>d) ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità turistico-ricreative;</p> <p>e) ricadenti nei centri storici, salva la facoltà dei Comuni di individuare porzioni dei medesimi o specifici casi di applicabilità della legge con deliberazione soggetta ad esclusiva approvazione del Consiglio comunale.</p> <p>f) vincolati come beni culturali ai sensi della Parte Seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio) o comunque individuati come edifici di pregio dagli strumenti urbanistici generali vigenti.</p> <p>g) ricadenti nel territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre e del Parco Regionale di Portofino.</p> <p>2. Nei Comuni costieri le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 non si applicano nei confronti degli edifici ricadenti, in base al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, assetto insediativo, nei seguenti ambiti e regimi normativi:</p> <p>a) Strutture urbane qualificate (SU);</p> <p>b) conservazione-CE;</p> <p>c) Aree non insediate ("ANI") assoggettate al regime di mantenimento ("MA"), limitatamente alla fascia di profondità di 300 metri calcolati in linea d'aria dalla battigia anche per i terreni elevati sul mare.</p> <p>3. Per gli edifici ricadenti nei territori dei Parchi diversi da quelli di cui al comma 1, lettera g) si applica la disciplina di ampliamento stabilita nei relativi Piani, salva la facoltà di ogni Ente Parco di assumere specifica deliberazione per rendere applicabile le disposizioni degli articoli 3 e 4, ferme restando le esclusioni di cui ai commi 1 e 2.</p>	<p><b>Emendamento Consigliere Cola e altri</b> Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 le parole: "in difformità da esso" sono sostituite dalle seguenti: "in totale difformità o con variazioni essenziali ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 16/2008 e, comunque, non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".</p> <p><b>Emendamento Consigliere Vasconi</b> La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 è soppressa.</p> <p><b>Emendamento Consigliere Abbundo e altri</b> La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 è soppressa.</p> <p><b>Emendamenti Consigliere Muratore</b> La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 è soppressa.</p> <p><b>Emendamento Consiglieri Garibaldi e Saldo</b> Sopprimere la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5.</p> <p><b>Emendamento Consiglieri Garibaldi e Saldo</b> Sostituire la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 con la seguente: "b) oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti edilizi sanzionatori non siano stati conclusi entro il 31 marzo 2009 soggetti a ordine di demolizione emanato entro la stessa data. I volumi realizzati abusivamente per i quali sia stata applicata e versata entro il 31 marzo la sanzione pecuniaria sono decurtate dall'ampliamento ammissibile;".</p> <p><b>Emendamento Consigliere Vasconi</b> Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 le parole: "salva la facoltà dei Comuni di individuare porzioni dei medesimi o specifici casi di applicabilità della legge con deliberazione soggetta ad esclusiva approvazione del Consiglio comunale" sono soppresse.</p> <p><b>Emendamento Consigliere Vasconi</b> La lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente: "g) ricadenti nei territori di tutte le Aree protette liguri, intendendo come tali i Parchi, Riserve e monumenti naturali definiti dalla l.r. 12/1995 ed i Siti di interesse comunitario (SIC), Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione (ZSC) costituite in base alla normativa derivante dalla direttiva dell'Unione europea 92/43 e formanti la rete ligure di Natura 2000".</p> <p><b>Emendamento Giunta</b> La lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente: "g) ricadenti nel territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre, del Parco regionale di Portofino e del Parco naturale regionale di Portovenere."</p> <p><b>Emendamento del Consigliere Falciani</b> Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 sostituire alle parole: "di 300 metri calcolati in linea d'aria dalla battigia" le seguenti: "distante 300 metri dalla battigia".</p> <p><b>Emendamento Consigliere Vasconi</b></p>	<p>Ammettere gli interventi in tutto il territorio regionale (con esclusione degli edifici abusivi e delle aree soggette a regime di inedificabilità assoluta) (<b>CONFEDILIZIA</b>)</p> <p>Estendere le esclusioni previste anche agli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 6 (<b>LEGAMBIENTE</b>)</p> <p>Comma 1, lettera b):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sopprimere la lettera b) (<b>COLLEGIO GEOMETRI GENOVA</b>)</li> <li>Eliminare le parole "con tipologia di abuso 1 (...) di cui alla tabella allegata alla L. n. 47/1985 e s.m. ed alla successiva L. 24.11.2003, n. 326 (<b>LEGAMBIENTE</b>)</li> <li>Gli interventi di ampliamento dovrebbero scontare il pagamento di eventuali contributi di concessione in maniera ridotta almeno al 50 per cento (<b>COLLEGIO GEOMETRI GENOVA</b>)</li> </ul> <p>Comma 1, lettera e): Sopprimere le seguenti parole: "salva la facoltà (.....) del Consiglio comunale" (<b>WWF – LEGAMBIENTE</b>)</p> <p>Comma 1, lettera e) e g): Esclusione totale dell'applicazione dell'ampliamento (<b>Italianostra</b>)</p> <p>Comma 1 lettera g) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aggiungere al termine della lettera le seguenti parole: "nonché dei Parchi regionali Alpi liguri, Antola, Aveto, Beigua, Montemarcello – Magra, Portovenere e gli altri Parchi individuati dalla legge regionale in materia di aree protette vigenti. In questi ultimi Parchi il piano di assetto potrà individuare particolari situazioni di degrado o singoli immobili deturpanti da demolire e ricostruire ovvero trasferire, con mezzi e provvedimenti che saranno stabiliti dalla Regione in sede di attuazione dell'assetto dei Parchi stessi." (<b>WWF</b>)</li> <li>Sostituire la lettera con la seguente: "g) ricadenti nei territori di tutte le Aree Protette Liguri, intendendo come tali i Parchi Riserve e Monumenti naturali definiti dalla l.r. 12/1995 e i Siti di Interesse Comunitario (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) costituite in base alla normativa derivante dalla Direttiva dell'Unione Europea 92/43 e formanti la rete ligure di Natura 2000" (<b>LEGAMBIENTE</b>)</li> </ul> <p>Comma 2 Estendere le esclusioni anche ai comuni dell'entroterra, inserire tra le previsioni esclusione anche gli edifici ricadenti in aree soggette a SUA, introdurre l'obbligo a non modificare la destinazione d'uso degli edifici abitativi (<b>Italianostra</b>)</p> <p>Comma 2 lettera b): Eliminare l'esclusione prevista per le zone classificate CE dal PTCP (<b>ANCE Liguria</b>).</p> <p>Comma 2 lettera c)  <ul style="list-style-type: none"> <li>Esonerare dalla possibilità di ampliamenti tutte le aree classificate ANI – MA dal</li> </ul> </p>

<b>DDL n. 479</b> (Testo base scelto dalla Commissione in data 12/10/2009)	<b>EMENDAMENTI</b>	<b>OSSERVAZIONI            E PROPOSTE            DEI SOGGETTI AUDITI</b>
	<p>Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 le parole: "300 metri" sono sostituite dalle seguenti: "2.000 metri".</p> <p><b>Emendamento Consigliere Vasconi</b>            Sopprimere il comma 3 dell'articolo 5.</p> <p><b>Emendamento Consiglieri Garibaldi e Saldo</b>            Al comma 3 dell'articolo 5 sopprimere le parole: "e 2"</p> <p><b>Emendamento Consigliere Cola e altri</b>            Dopo il comma 3 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:            "4. I Comuni, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono individuare parti del proprio territorio nelle quali le disposizioni di cui all'articolo 3 non trovano applicazione per ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico ambientale e culturale."</p>	<p>vigente PTCP (<b>WWF</b>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sostituire al numero "300" il seguente "100" (<b>ORDINE ARCHITETTI IMPERIA</b>)</li> <li>• Sostituire le parole "profondità di 300 metri" con le parole "profondità di 1000 metri" (<b>COLLEGIO GEOMETRI GENOVA</b>)</li> <li>• Estendere l'esclusione prevista per le zone ANI-MA a mt. 2000 dalla linea della battigia (in luogo dei previsti 300 mt) (<b>LEGAMBIENTE</b>)</li> </ul> <p>Comma 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sopprimere il comma (<b>LEGAMBIENTE</b>)</li> <li>• Richiesta di soppressione della facoltà riconosciuta agli Enti Parco di ammettere interventi di ampliamento (<b>FEDERPARCHI</b>)</li> <li>• Sostituire il comma con il seguente: "3. Per gli edifici ricadenti nei territori dei Parchi diversi da quelli di cui al comma 1, lettera g) "le percentuali di ampliamento di cui all'art. 3 si applicano limitatamente agli edifici rurali di valore testimoniale e agli edifici diruti e subordinatamente all'obbligo, da assumersi da parte del proprietario o dell'avente titolo, di realizzare i relativi interventi di recupero ed ampliamento nel rispetto delle indicazioni di specifiche guide e/o regolamenti adottati dagli Enti Parco. E' fatta salva la facoltà di ogni Ente Parco di assumere specifica deliberazione per rendere applicabili le restanti disposizioni degli articoli 3 e 4, ferme restando le esclusioni di cui ai commi 1 e 2. (<b>Istituto nazionale Bioarchitettura</b>)"</li> </ul>

DDL n. 479 (Testo base scelto dalla Commissione in data 12/10/2009)	EMENDAMENTI	OSSERVAZIONI E PROPOSTE DEI SOGGETTI AUDITI
<p><b>Art. 6 - Demolizione e ricostruzione di edifici a destinazione residenziale</b></p> <p>1. A fini di diminuzione dell'esposizione al rischio idraulico o idrogeologico, di miglioramento della qualità architettonica e della efficienza energetica del patrimonio edilizio, gli edifici residenziali esistenti alla data del 30 giugno 2009 riconosciuti incongrui possono essere demoliti e ricostruiti con incremento fino al 35% del volume esistente per realizzare edifici di migliore qualità architettonica e conformi alle norme antisismiche in vigore dal 30 giugno 2009 nonché alla normativa in materia di rendimento energetico degli edifici di cui alla l.r. n. 22/2007 e s.m. ed al DPR n. 59/2009.</p> <p>La ricostruzione deve avvenire in sito, anche su diverso sedime, e può essere assentita in deroga alle previsioni urbanistico-edilizie dello strumento urbanistico comunale, fatto salvo il rispetto delle distanze dai fabbricati ivi previste e della dotazione dei parcheggi pertinenziali in misura pari ad un metro quadrato ogni dieci metri cubi di incremento, da non computarsi nell'incremento volumetrico di cui al comma 1 se interrati.</p> <p>3. Qualora la ricostruzione in sito non sia possibile per cause oggettive o non sia ritenuta opportuna per migliorare la qualità paesistica ed urbanistica del sito, il Comune, su proposta dei soggetti che intendano realizzare gli interventi previsti dalla presente disposizione, può approvare, mediante la procedura di Conferenza di Servizi atta a comportare modifica allo strumento urbanistico comunale – da qualificarsi di esclusivo interesse locale ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 1983, n. 9 (Composizione, competenze e funzionamento del Comitato tecnico Urbanistico) – il progetto di ricostruzione su altre aree idonee, purchè compatibile con le indicazioni del vigente PTCP e dei Piani di Bacino. Il progetto deve altresì comprendere la sistemazione delle aree liberate dalla demolizione o, quanto meno, l'approvazione della disciplina urbanistica delle stesse.</p>	<p><b>Emendamenti Consigliere Muratore</b> Al comma 1 dell'articolo 6: le parole: "residenziali esistenti alla data del 30 giugno 2009 riconosciuti incongrui" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti riconosciuti incongrui e quelli diruti alla data del 30 giugno 2009". la parola: "esistente" è sostituita dalle seguenti: "documentato preesistente". la parola: "edifici" è inserita la seguente: "residenziali".</p> <p><b>Emendamenti Consiglieri Garibaldi e Saldo</b> Al comma 1 dell'articolo 6: • dopo le parole: "possono essere demoliti e ricostruiti" aggiungere le seguenti: "in sito". • dopo le parole: "alla data del 30 giugno 2009" sopprimere le seguenti: "riconosciuti incongrui"</p> <p><b>Emendamento Consiglieri Garibaldi e Saldo</b> Dopo il comma 1 dell'articolo 6 inserire il seguente: "1 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo di applicano anche agli interventi su edifici già esistenti in corso di esecuzione all'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle finalità e nei limiti della stessa".</p> <p><b>Emendamento Consigliere Cola e altri</b> Al comma 2 dell'articolo 6 le parole: "ivi previste" sono sostituite dalle seguenti: "previste da norme nazionali e dall'articolo 18 della l.r. 16/2008".</p> <p><b>Emendamento Consiglieri Garibaldi e Saldo</b> Al comma 2 dell'articolo 6 le parole: "ivi previste" sono sostituite dalle seguenti: "previste dal codice civile e dalle fasce di rispetto imposte dalla leggi statali"</p> <p><b>Emendamento Consiglieri Garibaldi e Saldo</b> Al comma 3 dell'articolo 6: • prima delle parole: "il progetto di ricostruzione" inserire le seguenti: "e deroghe alle previsioni dello stesso in punto di indici edificatori" • dopo le parole: "il progetto di ricostruzione" inserire le seguenti: "con un incremento fino al 50 per cento del volume esistente".</p> <p><b>Emendamenti Consigliere Cola e altri</b> Al comma 3 dell'articolo 6 dopo le parole: "Piani di Bacino" sono inserite le seguenti: "In tal caso è ammesso un incremento fino al 50 per cento del volume esistente."</p> <p><b>Emendamento Consigliere Vasconi</b> Dopo il comma 3) dell'articolo 6 sono aggiunti i seguenti: "4. Si incentiva, in particolar modo, la demolizione di edifici presenti all'interno dei Parchi e Aree protette (SIC, ZPS, ZSC), intendendosi anche le Aree di paesaggio protetto, ai sensi della l.r. 13/2002, e la loro ricostruzione al di fuori delle aree suddette. 5. Si incentiva, altresì, in particolar modo, la demolizione degli edifici presenti nelle Fasce di riassetto fluviale (FRF) previste dal Piano di assetto idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Magra, e loro ricostruzione al di fuori delle suddette Fasce. "</p>	<p>Nella rubrica sopprimere le parole "a destinazione residenziale" (<b>ORDINE ARCHITETTI IMPERIA</b>)</p> <p>Soppressione o, in subordine, riformulazione dell'articolo stabilendo degli stringenti limiti volumetrici o dimensionali superati i quali una speciale autorizzazione potrebbe essere concessa solo con deliberazione della Giunta regionale, su parere favorevole conforme della Soprintendenza ai Beni APSAE competente e stabilendo per i casi ordinari che il riconoscimento della incongruità di particolari edifici deve essere operato attraverso aggiornamento degli strumenti urbanistici in particolare dei Piani di recupero o, in caso di loro assenza, con deliberazione del Consiglio comunale. (<b>WWF</b>)</p> <p>Ridurre gli oneri di concessione e incrementare le percentuali in caso di destinazione esclusiva ad uso abitativo degli edifici a destinazione diversa da quella residenziale, demoliti e ricostruiti (<b>CONFEDILIZIA</b>)</p> <p>Comma 1: • Dopo le parole "qualità architettonica " inserire le seguenti parole "e ambientale". (<b>Istituto Nazionale di Bioarchitettura</b>) • Dopo la parola "edifici" eliminare la parola "residenziali" e aggiungere al termine del comma le seguenti parole "ciò mantenendo la destinazione d'uso esistente" (<b>ORDINE ARCHITETTI IMPERIA</b>) • Dopo le parole "e ricostruiti" aggiungere le seguenti "in sito" (<b>ANCE Liguria</b>) • Sostituire alle parole "fino al 35 per cento" le parole "fondo al 50 per cento" (<b>COLLEGIO GEOMETRI GENOVA</b>) • Eccessivo incremento del 35% tra l'altro indipendente dal volume totale risultante che dovrebbe quanto meno essere regolato ovvero progressivamente ridotto per classe dimensionale. (<b>INU</b>)</p> <p>Comma 2: • Sostituire alle parole "ivi previste" le seguenti "previste dal codice civile e delle fasce di rispetto imposte dalle leggi statali" (<b>ANCE Liguria</b>) • Subordinare la ricostruzione con spostamento al miglioramento viabilistico e ad un recupero della dotazione di parcheggi e definire le destinazioni urbanistiche ove tali spostamenti possono avvenire (<b>INU</b>) • Precisazione in merito all'obbligo di rispetto delle distanze e fasce di rispetto poste dal codice civile e da leggi dello Stato o richiamo dell'articolo 18 della l.r. 16/1999 (<b>ANCE Liguria</b>)</p> <p>Comma 3: • Sostituire alle parole "progetto di ricostruzione" le seguenti "e deroghe alle previsioni dello stesso in punto di indici edificatori il progetto di ricostruzione con incremento del 50 per cento del volume esistente" (<b>ANCE Liguria</b>) • Aumentare la percentuale di incremento di un ulteriore 15 % nel caso di ricostruzione non in sito (<b>Ordine Architetti Savona</b>) • Dopo le parole "Piani di Bacino." Inserire le seguenti: "Favorendo il ricorso all'urbanistica partecipata". (<b>Istituto nazionale di Bioarchitettura</b>)</p> <p>Proposta di prevedere riduzione degli oneri e incrementi premiali e superiori al 35 % nel caso di destinazione ad uso abitativo di edifici incongrui anche adibiti ad altre funzioni. (<b>CONFEDILIZIA</b>)</p> <p>Garantire al massimo l'integrità dei Parchi subordinando nel loro territorio alla preventiva approvazione dei Piani di assetto anche gli interventi previsti da questo articolo (<b>WWF</b>)</p> <p>Estendere i limiti previsti dall'articolo 5 alle fattispecie degli articoli 6 e 7 (<b>Italianostra</b>)</p>

<b>DDL n. 479</b> (Testo base scelto dalla Commissione in data 12/10/2009)	<b>EMENDAMENTI</b>	<b>OSSERVAZIONI            E PROPOSTE            DEI SOGGETTI AUDITI</b>
		<p>Dopo il comma 3 inserire i seguenti:</p> <p>“4. Si incentiva in particolar modo la demolizione di edifici presenti all’interno di Parchi e Aree Protette (SIC, ZPS, ZSC), intendendosi anche le aree di Paesaggio Protetto, ai sensi della l.r...., e la loro ricostruzione al di fuori delle Aree suddette”.</p> <p>“5. Si incentiva altresì in particolar modo la demolizione degli edifici presenti nelle Fasce di Riassetto Fluviale (FRF) previste dal Piano di assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di bacino del Magra e loro ricostruzione al di fuori delle suddette Fasce”.</p> <p><b>(LEGAMBIENTE)</b></p>

DDL n. 479 (Testo base scelto dalla Commissione in data 12/10/2009)	EMENDAMENTI	OSSERVAZIONI E PROPOSTE DEI SOGGETTI AUDITI
<p><b>Art. 7 – Riqualificazione urbanistica ed ambientale di edifici a destinazione diversa da quella residenziale</b></p> <p>1. Al fine di conseguire la riqualificazione urbanistica ed ambientale i Comuni possono approvare interventi di demolizione e di ricostruzione di cui all'articolo 6 aventi ad oggetto edifici incongrui a destinazione diversa da quella residenziale mediante la procedura di Conferenza di Servizi atta a comportare modifica allo strumento urbanistico comunale – da qualificarsi di esclusivo interesse locale ai sensi dell'articolo 2 della l.r. n. 9/1983 – nel contesto della quale sono determinate le funzioni insediabili e le condizioni per il rilascio dei relativi titoli abilitativi edilizi purché compatibili con le indicazioni del vigente PTCP e dei Piani di Bacino.</p>	<p><b>Emendamento Consigliere Muratore</b> Al comma 1 dell'articolo 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le parole: "a destinazione diversa da quella residenziale" sono sostituite dalle seguenti: "o diruti"</li> <li>• le parole: "atta a comportare" sono sostituite dalle seguenti: "con possibilità di apportare".</li> </ul> <p><b>Emendamento Consiglieri Garibaldi e Saldo</b> Dopo il comma 1 dell'articolo 7 inserire il seguente: "2. Per gli edifici di cui al comma 1 possono, altresì, essere approvati gli interventi di ampliamento di cui agli articoli 3 e 4, a condizione che il progetto preveda una generale riqualificazione urbanistica, architettonica e ambientale dell'intero complesso, comprese le aree pertinenziali asservite all'edificio".</p> <p><b>Emendamento Consigliere Abbundo e altri</b> Dopo il comma 1 dell'articolo 7 inserire i seguenti: "2. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, sono consentiti interventi consistenti nell'integrale demolizione e ricostruzione, anche su altro sito, previa attivazione delle eventuali e necessarie procedure urbanistiche di variante del piano, d'edifici con qualunque destinazione con aumento fino al 50 per cento della superficie agibile per gli edifici residenziali o della superficie coperta per quelli adibiti ad uso diverso, qualora l'immobile determini condizioni di forte degrado e dequalificazione del contesto urbano. Costituiscono indici di degrado e dequalificazione del contesto le seguenti circostanze: inadeguatezza statica o igienica o tecnologica o manutentiva dell'edificio; perdita, in tutto o in parte, di condizioni di utilizzo e fruibilità dell'organismo edilizio; compromissione degli aspetti estetici; documentata cessazione, nei dieci anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, delle forniture di energia elettrica, gas acqua a servizio delle unità immobiliari dello stesso.</p> <p><b>Emendamento Consigliere Abbundo e altri</b> Dopo l'articolo 7 inserire il seguente: "Articolo 7 bis (.....) 1. Alle condizioni previste dalla legge regionale 26 agosto 2001, n. 24 sono ammessi gli ampliamenti conseguiti a recupero dei sottotetti, nonché dei volumi collocati in parti dell'edifici diversi dai sottotetti, realizzati in data successiva all'entrata in vigore della medesima legge".</p> <p><b>Emendamento Consigliere Abbundo e altri</b> Dopo l'articolo 7 bis è inserito il seguente: "Articolo 7 ter (.....) 1. In deroga agli strumenti urbanistici sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizio diretti ad aumentare la superficie agibile nel rispetto della volumetria esistente dell'immobile, dei requisiti igienico – sanitari, della normativa antisismica. 2. Sono, altresì, ammesse le opere, connesse alla ristrutturazione, sull'esterno, sulla facciata e sui prospetti dell'immobile a condizione che le stesse rispettino le caratteristiche volumetriche dello stesso. 3. L'aumento della superficie agibile è esentata dal rispetto delle prescrizioni poste in tema di reperimento degli standard urbanistici ed esonerato dal versamento del contributo di costruzione. 4. Tali interventi sono assoggettati a DIA obbligatoria di cui alle legge</p>	<p>Sopprimere l'articolo in conseguenze dell'eventuale approvazione delle precedenti proposte di modifica al testo (<b>Ordine Architetti Imperia</b>)</p> <p>Soppressione o, in subordine, riformulazione dell'articolo stabilendo degli stringenti limiti volumetrici o dimensionali superati i quali una speciale autorizzazione potrebbe essere concessa solo con deliberazione della Giunta regionale, su parere favorevole conforme della Soprintendenza ai Beni APSAE competente e stabilendo per i casi ordinari che il riconoscimento della incongruità di particolari edifici deve essere operato attraverso aggiornamento degli strumenti urbanistici in particolare dei Piani di recupero o, in caso di loro assenza, con deliberazione del Consiglio comunale. (<b>WWF</b>)</p> <p>Inserire il seguente comma aggiuntivo: "2. Per gli edifici di cui al comma 1, possono essere approvati interventi di ampliamento di cui agli articoli 3 e 4, a condizione che il progetto preveda una generale riqualificazione urbanistica, architettonica e ambientale dell'intero complesso, comprese le aree pertinenziali asservite all'edificio" (<b>ANCE Liguria</b>)</p> <p>Ridurre l'entità dell'incremento e regolamentarlo per classi dimensionali dell'edificio (<b>INU</b>)</p>

<b>DDL n. 479</b> (Testo base scelto dalla Commissione in data 12/10/2009)	<b>EMENDAMENTI</b>	<b>OSSERVAZIONI E PROPOSTE DEI SOGGETTI AUDITI</b>
	regionale 6 giugno 2008, n. 16 e seguenti modifiche e integrazioni.”	

DDL n. 479 (Testo base scelto dalla Commissione in data 12/10/2009)	EMENDAMENTI	OSSERVAZIONI E PROPOSTE DEI SOGGETTI AUDITI
<p><b>Art. 8 – Titoli edilizi</b></p> <p>1. Gli ampliamenti di cui agli articoli 3 e 4 sono assoggettati a DIA obbligatoria di cui alla l.r. 6 giugno 2008 n. 16 e s.m. (disciplina dell'attività edilizia) e non sono cumulabili con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali.</p> <p>2. Le demolizioni e ricostruzioni di cui agli articoli 6 e 7, nonché gli interventi di ampliamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) relativi a edifici rurali di valore testimoniale parzialmente diruti, sono assentiti mediante rilascio di permesso di costruire.</p> <p>3. Resta ferma l'osservanza delle disposizioni stabilite nella vigente legislazione in materia paesistico-ambientale nonché nelle diverse normative di settore che prescrivano l'obbligo di munirsi di autorizzazioni, nulla osta e di altri atti preventivi al rilascio di titoli abilitativi edilizi e in particolare delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, di stabilità e di sicurezza degli edifici.</p> <p>4. La presentazione della DIA o la richiesta di permesso di costruire deve avvenire entro il termine perentorio di cui all'articolo 1, comma 2.</p>	<p><b>Emendamento Consigliere Abbundo e altri</b> Al comma 2 dell'articolo 8 dopo le parole "e /" aggiungere le seguenti: "7 bis se l'intervento prevede l'innalzamento della copertura o la modifica delle falde, 7ter"</p> <p><b>Emendamento Consigliere Vasconi</b> Al comma 2 dell'articolo 8 sopprimere le parole: "nonché gli interventi di ampliamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), relativi ad edifici rurali di valore testimoniale parzialmente diruti".</p> <p><b>Emendamento Consiglieri Garibaldi e Saldo</b> Al comma 2 dell'articolo 8 dopo le parole: "parzialmente diruti" aggiungere le seguenti: "e quelli all'interno delle zone CE del PTCP"</p> <p><b>Emendamento Consigliere Abbundo e altri</b> Dopo il comma 4 inserire il seguente: "5. Per gli interventi previsti dall'articolo 3 il pagamento dei contributi di concessione è ridotto al 50 per cento"</p>	<p>Richiesta di procedure fortemente semplificate (<b>CONFAGRICOLTURA</b>)</p> <p>Ipotesi di introdurre <i>il fascicolo del fabbricato</i> al fine dell'esauritiva conoscenza delle caratteristiche strutturali e fondazionali della struttura interessata e le eventuali opere che hanno interessato l'edificio nel corso degli anni. (<b>Ordine geologi della Liguria</b>)</p> <p>Circoscrivere il titolo edilizio richiesto per entrambi gli interventi (ampliamenti e demolizioni/ricostruzioni) alla sola DIA. Il permesso di costruire dovrà essere limitato a casi particolari (zone di pregio ambientale e paesaggistico e di riqualificazione, nonché nei centri storici) (<b>CONFEDILIZIA</b>)</p> <p>Richiedere sempre il permesso di costruire e non la Dia obbligatoria (<b>INU</b>)</p> <p>Comma 2 . Dopo la parola: "edifici" sopprimere la parola "rurali" (<b>Ordine Architetti Imperia</b>) Sopprimere le parole: "nonché gli interventi di ampliamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), relativi a edifici rurali di valore testimoniale parzialmente diruti" (<b>LEGAMBIENTE</b>) Sostituire il comma con il seguente: "2. Le demolizioni e ricostruzioni di cui agli articoli 6 e 7, nonché gli interventi di ampliamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), relativi agli edifici rurali di valore testimoniale parzialmente diruti e quelli all'interno delle zone CE del PTCP, sono assentiti mediante rilascio di permesso di costruire" (<b>ANCE Liguria</b>) Inserire un ulteriore comma recante il divieto di modifica della destinazione d'uso degli edifici residenziali oggetto degli interventi di cui alla presente legge nonché di disposizione che obblighi il direttore dei lavori a certificare il rispetto di tutte le normative di settore (<b>Italianostra</b>)</p>
		<p>Dopo l'articolo 8 inserire il seguente: "Articolo 8 bis (...)"</p> <p>In deroga agli strumenti urbanistici sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia diretti ad aumentare la superficie agibile nel rispetto della volumetria esistente dell'immobile, dei requisiti igienico-sanitari, della normativa antisismica.</p> <p>Sono, altresì, ammesse le opere, connesse alla ristrutturazione, sull'esterno, sulla facciata e sui prospetti dell'immobile a condizione che le stesse rispettino le caratteristiche volumetriche dello stesso.</p> <p>L'aumento della superficie agibile è esentato dal rispetto delle prescrizioni poste in tema di reperimento degli standard urbanistici ed esonerato dal versamento del contributo di costruzione .</p> <p>Gli interventi sono assoggettati a DIA obbligatoria di cui alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 e s.m. i."(<b>ANCE Liguria</b>)</p>

DDL n. 479 (Testo base scelto dalla Commissione in data 12/10/2009)	EMENDAMENTI	OSSERVAZIONI E PROPOSTE DEI SOGGETTI AUDITI
<p><b>Art. 9 – Modifiche alla Legge Regionale 6 giugno 2008, n. 16 e s.m. (disciplina dell'attività edilizia)</b></p> <p>1. Al comma 1 dell'articolo 88 della Legge Regionale 6 giugno 2008, n. 16 e s.m. (disciplina dell'attività edilizia) le parole "diciotto mesi" sono sostituite dalle parole "ventiquattro mesi".</p>	<p><b>Emendamento Giunta</b> Dopo il comma 1 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:</p> <p>"2.L'articolo 67 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: " Articolo 67 (Superficie agibile e superficie accessoria) 1. Si definisce superficie agibile (SA) la superficie di solaio, misurata al filo interno dei muri perimetrali, comprensiva dei muri divisorii fra unità immobiliari o interni a esse. 2. Non sono da ricomprendere nella SA: le coperture piane, le scale, gli atri, i pianerottoli, le rampe, i sottorampa e i passaggi, di uso comune negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile, ad uffici e ad attività turistico – ricettive; i locali tecnici per impianti tecnologici quali ascensori, montacarichi, impianti termici, di climatizzazione, elettrici, idrici e simili, nonché le intercapedini non eccedenti le dimensioni prescritte dalle pertinenti normative; i locali privi dei requisiti richiesti per l'agibilità, quali cantine e ripostigli, purché ricompresi entro il sedime della costruzione e non comportanti la realizzazione di più di un piano in sottosuolo o nel piano terra limitatamente agli edifici aventi destinazione residenziale e tipologia diversa da quella condominiale; i sottotetti a falda inclinata privi dei requisiti richiesti per l'agibilità aventi altezza all'intradosso del colmo non superiore a metri 2.10; le autorimesse private interrate e seminterrate con un solo lato fuori terra di cui all'articolo 19, quelle interrate o al piano terreno di cui all'articolo 9, comma 1, della l. 122/1989 e successive modifiche nonché le autorimesse interrate fuori terra, o su coperture piane negli edifici a destinazione commerciale nelle quantità prescritte dalla vigente normativa in materia; i porticati e gli spazi ad uso pubblico. 3. Costituiscono superficie accessoria (S. Acc.) da non ricomprendere nella SA sempreché contenuta entro il limite massimo del 30 per cento della S.A. per edifici aventi SA non superiore a 160 metri quadrati ed entro il limite massimo del 20 per cento della parte di SA eccedente la soglia di 160 metri quadrati, e da misurarsi con le stesse modalità di cui al comma 1: i porticati, le tettoie, i poggioni, i terrazzi e le logge, se ad uso privato; i sottotetti a falda inclinata aventi altezza all'intradosso del colmo superiore a metri 2.10, ma privi dei requisiti richiesti per l'agibilità; i locali privi dei requisiti richiesti per l'agibilità non riconducibili nella fattispecie di cui al comma 2, lettera c); le autorimesse private fuori terra negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile, ad uffici e ad attività turistico – ricettive realizzate ai sensi dell'articolo 19. 4. Con riferimento agli strumenti urbanistici comunali vigenti, al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici, non sono considerati nel computo per la determinazione dell'indice edificatorio: le strutture perimetrali portanti e non, che comportino spessori complessivi, sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali, superiori a 30 centimetri, per la sola parte eccedente i centimetri 30 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali, nonché i solai con struttura superiore a 30 centimetri per la sola parte eccedente i 30 centimetri fino ad un massimo di 25 centimetri per gli elementi di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, in quanto il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica;</p>	<p>Comma 2, lettera a): Sostituire le parole "le coperture piane" con le parole "i lastrici solari e i terrazzi" <b>(COLLEGIO GEOMETRI GENOVA)</b></p> <p>Comma 2, lettera c): Inserire le parole "con altezza non superiore a mt. 2,40" <b>(COLLEGIO GEOMETRI GENOVA)</b></p> <p>Comma 2, lettera d): Sostituire le parole "a metri 2,10" con le seguenti "a metri 2,30" <b>(COLLEGIO GEOMETRI GENOVA)</b></p> <p>Comma 2, lettera e) Dopo le parole "e seminterrate" aggiungere le seguenti "per non oltre la metà del perimetro dell'edificio" e sostituire alle parole "autorimesse interrate fuori terra" le seguenti "autorimesse fuori terra" <b>(COLLEGIO GEOMETRI GENOVA)</b></p> <p>Comma 3, lettera d): Sostituire alle parole "le autorimesse private fuori terra" le seguenti "le autorimesse private non riconducibili nella fattispecie di cui alla lettera e) del comma 2" <b>(COLLEGIO GEOMETRI GENOVA)</b></p>



<b>DDL n. 479</b> (Testo base scelto dalla Commissione in data 12/10/2009)	<b>EMENDAMENTI</b>	<b>OSSERVAZIONI            E PROPOSTE            DEI SOGGETTI AUDITI</b>
	<p>l'incremento di spessore fino a 15 centimetri dei muri divisorii fra unità immobiliari finalizzato all'isolamento acustico.</p> <p>5. Negli interventi di ristrutturazione urbanistica aventi ad oggetto ambiti urbani da attuarsi mediante Progetto Urbanistico Operativo (PUO), Strumento Urbanistico Attuativo (SUA) o progetti ad essi equivalenti il limite di cui al comma 3 relativo alla superficie accessoria può essere elevato fino al 30 per cento per motivate esigenze di qualità architettonica e di efficienza energetica degli edifici.”</p> <p><b><u>SUBEMENDAMENTI CONSIGLIERI ABBUNDO E ALTRI</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 67 così come sostituito dall'emendamento della Giunta, sostituire le parole: le coperture piane” con le seguenti: “i lastrici solari, i terrazzi”</li> <li>• alla lettera c) del comma 2 inserire le seguenti parole: “con altezza non superiore a metri 2,40”</li> <li>• alla lettera d) del comma 2 sostituire alle parole “a metri 2.10” le seguenti: “a metri 2,30”</li> <li>• alle lettera e) del comma 2 dopo le parole: “e seminterrati” sono aggiunte le seguenti: “per non oltre la metà del perimetro dell'edificio” e le parole “autorimesse interrate fuori terra” sono sostituite dalle seguenti: “autorimesse fuori terra”</li> <li>• alla lettera d) del comma 3 dopo parole “le autorimesse” sono aggiunte le seguenti: “private non riconducibili nella fattispecie di cui alla lettera e) del comma 2” e sono eliminate le parole “fuori terra”.</li> </ul>	

<b>DDL n. 479</b> (Testo base scelto dalla Commissione in data 12/10/2009)	<b>EMENDAMENTI</b>	<b>OSSERVAZIONI            E PROPOSTE            DEI SOGGETTI AUDITI</b>
	<p><b><u>Emendamento Consigliere Bonello</u></b></p> <p>Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:</p> <p>*Articolo 9 bis (.....)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni e di ampliamento oggetto della presente legge, oltre ad essere finalizzati al miglioramento della funzionalità, della qualità architettonica, statica e/o energetica, dovranno presentare caratteri tali da eliminare il rischio caduta dall'alto nelle operazioni di manutenzione successive alla realizzazione dell'ampliamento stesso e, nel caso di installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, fornire un sistema di ancoraggio permanente e sicuro per i lavoratori che andranno ad operare sul tetto.</li> <li>2. Le coperture piane o a falda inclinata poste ad altezza superiore ai due metri da un piano stabile dovranno essere dotate di dispositivi fissi e permanenti a norma UNI EN 795.</li> <li>3. Il rispetto dei requisiti di sicurezza dovrà essere garantito da apposita attestazione del progettista da prodursi a corredo della DIA presentata per dar corso ai lavori in cui, oltre ad un elaborato planimetrico (contenente l'individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio, l'indicazione dell'accesso in copertura e le modalità di transito sulla stessa), saranno fornite le certificazioni relative ai prodotti installati, le dichiarazioni di conformità e corretta installazione, copia dell'autorizzazione a installare rilasciata dal produttore di dispositivi, nonché attestazione che gli installatori sono in grado di eseguire lavori secondo quanto specificato all'interno delle linee guida ISPESL per l'esecuzione di lavori temporanei in quota.”.</li> </ol>	